REGOLAMENTO (CEE) N. 2779/72 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1972

sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi di specializzazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 87 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del 20 dicembre 1971 [1], relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate,

visti i pareri del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2821/71,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate, relative a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate, relative alla specializzazione, ivi compresi gli accordi necessari per la sua realizzazione, che rientrino nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

considerando che, poiché tale regolamento non osta all'applicazione del regolamento n. 17, resta salvo il diritto delle imprese di richiedere, nei singoli casi, alla Commissione, una dichiarazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato ;

considerando che gli accordi di specializzazione della produzione possono incorrere nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato ;

considerando che gli accordi di specializzazione della produzione contribuiscono in generale a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti in quanto le imprese, concentrando la loro attività di fabbricazione a determinati prodotti, possono operare in modo più razionale ed offrire detti prodotti a prezzi più favorevoli ; che è ragionevole supporre che, come risultato di una concorrenza efficace, gli utilizzatori beneficeranno di una congrua parte del profitto che ne risulta,

considerando che il presente regolamento deve determinare gli obblighi restrittivi della concorrenza che possono essere contenuti in un accordo di specializzazione ; che le clausole restrittive previste sono in generale indispensabili per conseguire i vantaggi desiderati per le imprese e gli utilizzatori ; che le parti possono essere lasciate libere di stabilire quali di tali clausole includere nei loro accordi ;

considerando che, al fine di assicurare che la concorrenza non sia eliminata per una parte sostanziale dei prodotti in causa, il presente regolamento è applicabile soltanto se la parte di mercato detenuta dalle imprese partecipanti all'accordo e le imprese stesse non superano determinati ordini di grandezza ;

considerando che è opportuno che possano beneficiare del presente regolamento anche gli accordi di specializzazione conclusi prima della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile fino al 31 dicembre 1977, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, e conformemente alle condizioni previste nel presente regolamento, agli accordi con i quali le imprese si impegnano, per tutta la durata dell'accordo a non produrre né a far produrre da imprese terze determinati prodotti la cui fabbricazione è demandata, ai fini della specializzazione, alle altre imprese partecipanti all'accordo e a imprese terze.

Articolo 2

1. Ai contraenti possono essere imposti, oltre agli obblighi di cui all'articolo 1, soltanto i seguenti obblighi restrittivi della concorrenza :

a) non stipulare con altre imprese accordi di specializzazione concernenti prodotti indentici o considerati come analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso senza l'assenso degli altri contraenti ;

b) fornire ai contraenti i prodotti oggetto della specializzazione e rispettare a tal fine delle norme minime di qualità ;

[1] GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 46.

c) acquistare i prodotti oggetto della specializzazione esclusivamente dalle parti contraenti a condizione che non esistano condizioni di acquisto più favorevoli di quelle offerte dai contraenti ;

d) affidare a dei contraenti la distribuzione esclusiva dei prodotti oggetto della specializzazione a condizione che i contraenti non rendano più difficile per gli intermediari o gli utilizzatori — in particolare facendo valere diritti di proprietà industriale o altri diritti e misure — il procurarsi le merci oggetto del contratto altrove nel mercato comune.

2. I seguenti obblighi non ostano all'applicabilità dell'articolo 1 :

a) assicurare, per i prodotti oggetto della specializzazione, l'immagazzinamento di quantità minime e di pezzi di ricambio di detti prodotti ;

b) assicurare per i prodotti oggetto della specializzazione il servizio di assistenza alla clientela e di garanzia.

Articolo 3

1. L'articolo 1 del presente regolamento è applicabile solamente :

a) quando i prodotti che sono oggetto della specializzazione non rappresentano, in nessuno dei paesi membri, più del 10 % del fatturato realizzato con prodotti identici e considerati come analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso ; e

b) quando il fatturato totale realizzato dalle imprese partecipanti nel corso di un esercizio non supera i 150 milioni di unità di conto.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'unità di conto è quella adottata per la formazione del bilancio delle Comunità a norma degli articoli 207 e 209 del trattato.

3. L'articolo 1 del presente regolamento resta applicabile se le quote di mercato o il fatturato sopraindicati vengano oltrepassati, nel caso di due esercizi consecutivi, in misura non superiore al 10 %.

Articolo 4

Il fatturato totale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 b), risulta dalla somma dei fatturati dell'ultimo esercizio, comprendenti l'insieme dei prodotti e dei servizi realizzati :

1. dalle imprese partecipanti all'accordo ;

2. dalle imprese in cui le imprese partecipanti all'accordo :

— dispongono direttamente o indirettamente di almeno il 25% del capitale o del capitale d'esercizio, oppure

— dispongono di almeno la metà dei voti, oppure

— possono designare almeno la metà dei membri del consiglio di sorveglianza o d'amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, oppure

— hanno il diritto di gestire gli affari dell'impresa ;

3. dalle imprese che dispongono in un'impresa che partecipa all'accordo :

— del 25 % almeno del capitale o del capitale d'esercizio, sia direttamente che indirettamente,

— o di almeno la metà dei diritti di voto,

— o del potere di designare almeno la metà dei membri del consiglio di sorveglianza o d'amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa,

— o del diritto di gestire gli affari dell'impresa.

Il fatturato totale non tiene conto delle operazioni realizzate fra le imprese partecipanti all'accordo.

Articolo 5

La Commissione esamina se l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71 sia applicabile in un caso determinato, in particolare se sussiste il sospetto che la razionalizzazione non dia risultati sostanziali o che gli utilizzatori non partecipino in modo equo al profitto che ne risulta.

Articolo 6

L'inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato di cui all'articolo 1 del presente regolamento produce effetti retroattivi dal momento in cui sono state soddisfatte le condizioni per l'applicazione del presente regolamento. Tale momento non può

essere anteriore al giorno della notificazione per gli accordi che anteriormente al 18 gennaio 1972 erano sottomessi all'obbligo della notificazione.

Articolo 7

Gli articoli da 1 e 6 del presente regolamento si applicano per analogia alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT